

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2016
143/2015/R/COM

AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)” (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e del relativo Allegato A, recante l’approvazione della “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (di seguito Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com, recante l’approvazione della “Bolletta 2.0: approvazione del Glossario e definizione del livello di aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti nei regimi di tutela. Modifiche alla deliberazione 501/2014/R/com” (di seguito deliberazione 200/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2015, 451/2015/R/com (di seguito: deliberazione 451/2016/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell’articolo 2, comma 12);
- nell’ambito di tali competenze l’Autorità, con la Bolletta 2.0, ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, con l’obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette, anche mediante la definizione di un Glossario che aiuti nella lettura delle bollette;
- in particolare, la deliberazione 200/2015/R/com ha, tra l’altro, definito:
 - a) il contenuto delle aggregazioni degli importi fatturati ai clienti del servizio di tutela nel settore del gas naturale, indicando per ciascuna voce di cui all’articolo 8 della Bolletta 2.0 le singole componenti;
 - b) il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com);
- relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale, l’RTDG, all’articolo 59, prevede che:
 - a) qualora i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all’Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - b) tale riconoscimento è limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell’aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - c) l’impresa distributtrice può istituire un’apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al precedente alinea, denominata “canoni comunali”, di cui è data separata evidenza in bolletta; tale componente è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti di riconsegna siti nell’ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione.
- sono pervenute agli uffici dell’Autorità richieste di chiarimento in merito alla corretta modalità di esposizione della componente tariffaria denominata “canoni comunali”, per la quale non è attualmente definita la corrispondente voce della Bolletta 2.0 in cui deve essere compresa;
- ai fini della corretta aggregazione della componente “canoni comunali” è necessario tenere conto della natura della stessa, oltre che delle esigenze di evidenziazione ed informazione previste dall’RTDG;
- il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale deve essere adeguatamente integrato per tener conto delle nuove aggregazioni degli importi fatturati nelle bollette di gas naturale

RITENUTO CHE:

- sia necessario integrare e aggiornare le disposizioni in tema di Bolletta 2.0 prevedendo che:
 - a) la componente tariffaria “canoni comunali”- qualora valorizzata ai sensi dell’articolo 59 del RTDG - sia ricompresa nella voce Spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
 - b) con riferimento alle modalità di esposizione negli elementi di dettaglio, la medesima componente tariffaria “canoni comunali” sia ricompresa nella quota fissa della voce Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, di cui all’articolo 11, comma 2 della Bolletta 2.0;
- sia opportuno che, al fine di fornire al cliente una informazione chiara e completa, nella bolletta in cui viene fatturata la componente “canoni comunali” sia riportata l’informazione circa l’addebito della medesima;
- sia necessario procedere al conseguente aggiornamento del Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale

DELIBERA

1. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com come segue:
 - a) all’articolo 1, dopo la definizione di “deliberazione 412/2014/R/efr” è inserita la seguente definizione:

“**RTDG** è la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;”;
 - b) all’articolo 5, comma 5.4, dopo la lettera e) sia aggiunta la seguente lettera :

“f) nelle bollette sintetiche della fornitura di gas naturale nelle quali viene applicata la componente “canoni comunali” di cui all’articolo 59 del RTDG, il venditore informa il cliente che la voce Spesa per il trasporto e la gestione del contatore comprende l’applicazione della medesima componente.”;
 - c) la Tabella 2 viene sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2: Aggregazione degli importi fatturati ai clienti serviti nel servizio di tutela di cui all'Articolo 8

Importi fatturati di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera a) del TIVG	Aggregazione importi per i clienti di cui all'articolo 2.3 lettera b) del TIVG
<i>Spesa per la materia gas naturale</i>	C _{MEM} , CCR, QVD, GRAD, C _{PR} e Sconto*	C _{MEM} , CCR, QVD, GRAD, C _{PR} e Sconto*
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	Qt, τ1, τ3, RS, UG1, ST, VR, "canoni comunali"	Qt, τ1, τ3, RS, UG1, ST, VR, "canoni comunali"
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	RE, UG2, UG3	GS, RE, UG2, UG3

2. di modificare l'Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com prevedendo che nella descrizione della voce "Spesa per il trasporto e la gestione del contatore" nella sezione relativa alla bolletta sintetica, dopo le parole: "dei suddetti servizi" siano aggiunte le parole: "e alla eventuale componente "canoni comunali", a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione di distribuzione";
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento, nonché l'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e l'Allegato B alla deliberazione 200/2015/R/com come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.

30 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni